CAMERA DEI DEPUTATI N. 2549

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CASINELLI, FERRARI

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di adeguamento degli scarichi dei frantoi oleari e di programmazione faunistico-venatoria

Presentata il 24 ottobre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La mancata conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443, crea notevoli ulteriori problemi, oltre quello degli « sfratti » per il quale si sta provvedendo con altro atto legislativo, in molti settori anche produttivi.

Con la presente proposta di legge si intende rimediare alle gravi conseguenze che potrebbero derivare all'attività degli impianti di molitura delle olive ed assicurare un normale proseguimento della stagione venatoria in corso.

Con l'articolo 1, che riproduce l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 443 del 1996, si provvede a differire al 30 giugno 1997 il termine per l'adeguamento dei parametri degli scarichi degli impianti di molitura delle olive ai valori fissati dagli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, al fine di consentire l'utilizzazione delle migliori tecnologie da impiegare in corso di sperimentazione.

Al fine, peraltro, di non paralizzare l'attività produttiva del settore, consentendo al tempo stesso il controllo delle attività da parte delle autorità competenti, per una efficace tutela ambientale, si provvede, in via provvisoria, a deliberare una procedura autorizzativa che prevede la presentazione, entro il 30 giugno 1997, di una domanda rivolta al sindaco, copia della quale deve essere trasmessa anche alla regione.

Con l'articolo 2, che riproduce l'articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 443 del

1996, si prevede l'adeguamento dei termini contenuti negli articoli 15, comma 11, 21, comma 1, lettera *b)*, e 36, comma 6, della legge n. 157 del 1992.

Infatti la nuova legge venatoria 11 febbraio 1992, n. 157, contiene una serie di scadenze normative, attraverso le quali si realizza la piena attuazione della legge stessa. A quattro anni dalla sua entrata in vigore, da più parti è stata rappresentata l'esigenza di modificare alcune di queste scadenze, giacché l'esperienza maturata in tale periodo, e verificata dagli organismi regionali competenti in materia, le fa ritenere troppo « ottimistiche » nella visione del legislatore nazionale.

Ed in effetti, attualmente trascorsi quattro anni da tale momento, soltanto poche regioni (Veneto, Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna e Molise) hanno emanato una propria normativa di adeguamento ai princìpi ed alle norme stabiliti dalla legge n. 157 del 1992.

Infatti, se l'emanazione delle leggi regionali in materia rappresenta il primo momento della riforma delineata dalla nuova disciplina venatoria nazionale, strettamente collegata ad essa appare la realizzazione della programmazione faunistico-venatoria così come disegnata negli articoli 10,14 e 15 della legge medesima.

Il termine ultimo entro cui devono compiersi tutti gli interventi programmatori necessari per la piena attuazione della legge n. 157 del 1992 è attualmente previsto alla stagione venatoria 1994-1995. Tuttavia esso non può essere rispettato, in quanto, slittando il termine per l'adeguamento della normativa regionale, slitta di conseguenza anche il momento dal quale dovrebbe funzionare pienamente il meccanismo creato dalla più volte citata legge. Pertanto, sembra indispensabile prevedere che gli interventi regionali in materia vadano a regime a decorrere dal 31 luglio 1997.

La necessità di tale proroga è rilevante soprattutto con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 15, comma 11, della legge n. 157 del 1992, in base al quale, a partire dalla stagione venatoria 1994-1995, l'articolo 842 del codice civile si può applicare esclusivamente nei territori sottoposti al regime di caccia programmata. In tal modo sarebbe bloccato, di fatto, l'accesso ai fondi per effettuare l'esercizio venatorio, a meno che il territorio non sia già sottoposto a tale regime. Le preoccupazioni sopraccennate, da ultimo, sono state di recente ampiamente espresse anche a livello tecnico-istituzionale, ovvero dal Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.

Con l'articolo 3 si prevedono norme di sanatoria per i provvedimenti adottati nella materia di cui agli articoli 1 e 2, sulla base di precedenti decreti-legge non convertiti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Differimento di termini in materia di adeguamento degli scarichi dei frantoi oleari).

1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, è sostituito dal seguente:

« *1.* I titolari di impianti di molitura delle olive, che abbiano natura di insediamenti produttivi ed i cui scarichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, sono tenuti a presentare al sindaco, entro il 30 giugno 1997, domanda di autorizzazione allo smaltimento dei reflui sul suolo. La domanda deve contenere l'indicazione dell'ubicazione dell'impianto, della sua potenzialità giornaliera e dei relativi volumi di acque reflue, del ciclo continuo o discontinuo di lavorazione, dell'attuale recapito dei reflui, nonché delle aree disponibili per eseguire lo smaltimento sul suolo. Copia della domanda medesima, entro lo stesso termine, deve essere inviata alla regione ».

ART. 2.

(Differimento di termini in materia di programmazione faunistico-venatoria).

1. All'articolo 15, comma 11, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « dalla stagione venatoria 1994-1995 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 31 luglio 1997 ».

2. All'articolo 21, comma 1, lettera *b)*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « entro il 1° gennaio 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 1996 ».

3. All'articolo 36, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa » sono sostituite dalle seguenti: « entro e non oltre il 31 luglio 1997 ».

ART. 3.
(Disposizioni di sanatoria).

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 29 del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212, dell'articolo 33 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 330, dell'articolo 33 del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 429, dell'articolo 35 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542, dell'articolo 35 del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, degli articoli 35 e 75 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 257, degli articoli 27 e 30 del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 414, degli articoli 27 e 30 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 514, degli articoli 27 e 30 del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601, degli articoli 26 e 29 del decreto-legge 28 dicembre 1994, n. 723, degli articoli 26 e 29 del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 55, dell'articolo 4, commi 2, 3 e 7, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 140, dell'articolo 4, commi 2, 3 e 7, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 256, dell'articolo 4, commi 2, 3 e 7, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 358, dell'articolo 4, commi 2, 3 e 7, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 445, dell'articolo 4, commi 2, 3 e 7, del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 546, dell'articolo 4, commi 2, 3 e 7, del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 81, dell'articolo 4, commi 2, 3 e 7, del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 217, dell'articolo 4, commi 2, 3 e 6, del decreto-legge 25 giugno 1996, n. 335, e dell'articolo 4, commi 2, 3 e 6, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-2549
Lire 500